

Tribunale del Lavoro di Messina

Ricorso

La Prof.ssa **Gualtieri Rossella** nata a Moncalieri (TO) il 10.12.1988 (c.f. GLTRSL88T50F335Z) residente in Barcellona P.G. (ME) Via Battifoglia 2 ed ivi elettivamente domiciliata in Via S. Andrea 22 presso lo studio dell'Avv. Biagio Parmaliana (c.f. PRMBGI63L12C347Q; pec: biagio.parmaliana@cert.ordineavvocatibarcellona.it; fax: 0909705087) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto

Contro

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a;

A.T. Messina – Ufficio VIII – in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale 80005000833, con sede in Messina Via San Paolo 361;

Fatti incontestabili

1. La ricorrente è docente inserita nella prima fascia, elenchi aggiuntivi, della GPS della provincia di Messina – **classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di secondo grado), punti 37,5, posizione 228** (doc. 1).
2. Per l'anno sc. 2021/2022 il Ministero ha dettato un sistema informatizzato e digitale per l'assegnazione delle classiche supplenze annuali.
3. In data 20.08.2021 la Prof.ssa Gualtieri ha presentato, mediante l'applicazione POLIS – ISTANZE ON LINE, domanda di



partecipazione (doc. 2) alla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze docenti per l'a.s. 2021/2022, indicando le preferenze di sedi (Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Comune di Milazzo, Comune di Pace del Mela, Comune di Patti, Comune di Messina) e la tipologia contrattuale preferita (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzoni orari).

4. Il 03.09.2021 l'A.T. Messina ha pubblicato il bollettino contenente l'indicazione dei docenti destinatari della proposta di stipula di contratto annale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata (I turno, decreto prot. n. 22135 del 03.09.2021 e successivi decreti di rettifica, doc. 3).
5. La ricorrente non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza.
6. Successivamente, in data 05.10.2021, l'A.T. Messina ha pubblicato ulteriori elenchi di docenti destinatari di contratti di supplenza (annuali o fino alla fine delle attività didattiche) e la sede assegnata (**II turno**).
7. Detto bollettino è stato parzialmente rettificato con successivo decreto del 13.10.2021 (doc. 4-5).
8. La ricorrente **non è stata individuata quale destinataria di alcuna supplenza neppure in esito al secondo turno di operazioni, nonostante alcune delle supplenze, su istituzioni scolastiche rientranti nei Comuni prescelti nella domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente, siano state assegnate a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori rispetto alla ricorrente.**



Trattasi, in particolare, delle seguenti sedi:

ITT-LSSA COPERNICO fino al termine delle attività didattiche

(Assegnata alla Prof.ssa Novarese Anna, punti 36, posizione 269).

ITET “E. FERMI ECONOMICO E TECNOLOGICO fino al termine delle attività didattiche

(Assegnato al Prof. Amato Alessandro, punti 36, posizione 266);

I.S. BARCELLONA FERRARI – Spezzone 9 ore

(Assegnato alla Prof.ssa Pino Domenica, punti 36, posizione 265)

**I.T. LEONARDO DA VINCI ECONOMICO E TECNOLOGICO
– Spezzone 9 ore**

(Assegnato alla Prof.ssa Spina Paola, punti 36, posizione 255)

IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI fino al termine delle attività didattiche

(Assegnato alla Prof.ssa Poma Maria Luisa, punti 24, posizione 275)

I.T.C. CAPO D'ORLANDO – spezzone 9 ore

(Assegnato alla Prof.ssa Spina Paola, punti 36, posizione 255)

9. Si precisa che con il successivo decreto prot. n. 25836/2021 del 13.10.2021, l'A.T. Messina ha parzialmente rettificato gli esiti delle operazioni del 05.10.2021 e, per quanto concerne il presente ricorso,
- la sede libera presso ITT-LSSA COPERNICO, originariamente assegnata alla Prof.ssa Novarese Anna, è stata riassegnata alla Prof. Salvini Stefania (punti 36, posizione 262).
 - la sede libera presso IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI, originariamente assegnata alla Prof.ssa Poma Maria Luisa, è stata riassegnata a Licandro Maria Nazarena (punti 36, posizione 258);



10. Avverso gli esiti del II turno di operazioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività, la ricorrente ha proposto ricorso-reclamo (trasmesso a mezzo pec in data 08-12/10/2021, doc. 6), rimasto ad oggi privo di riscontro.

Preliminarmente in diritto

- A. L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) e graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno per il biennio 2020/2021 - 2021/2022, nonché per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (doc. 7).
- B. In base alla predetta O.M., le graduatorie provinciali sono suddivise in **prima e seconda fascia, in base al possesso o meno dello specifico titolo di abilitazione.**
- C. Ai sensi dell'art. 3 co. 7 dell'O.M. 60/2020, in particolare, le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
- a) la **prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
 - b) la **seconda fascia** è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
 - i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di



abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

D. L'art. 2 comma 4 e seguenti della predetta O.M. 60/2020 **elenca le tipologie di contratto a tempo determinato**, la cui stipula è subordinata alla conclusione delle operazioni di immissioni in ruolo (ed anche, per quanto concerne specificatamente il corrente anno scolastico, alla conclusione della procedura straordinaria prevista per l'a.s. 2021/2022 dall'art. 59 co. 4 del D.L. n. 73/2021), vale a dire:

a) **supplenze annuali** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) **supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche** per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) **supplenze temporanee per ogni altra necessità** diversa dai casi precedenti.

E. I commi successivi del medesimo art. 2 dell'O.M. n. 60/2020 stabiliscono che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento



o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.

F. Con circolare prot. n. 25089/2021 del 06.08.2021 (doc. 8) il Ministero dell'Istruzione ha dettato le istruzioni operative per l'attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico in corso 2021/2022.

G. È stato dettato in circolare un paragrafo intitolato “Conferimento delle supplenze al personale docente”. Nello stesso è stato scritto che “Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b) dell'art 2 comma 4 dell'O.M. 60/2020 – (supplenze annuali e supplenze fino al termine delle lezioni, ndr) – l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa.

La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.

*** **

Alla luce di quanto sopra, le “regole” di svolgimento delle operazioni di assegnazione delle supplenze annuali e temporanee per l'a.s. 2021/2022 sono semplici e chiare.

1. I docenti interessati, inseriti nella GPS di I e II fascia, dovevano



presentare domanda di partecipazione attraverso la piattaforma “POLIS – ISTANZA ON LINE” - entro il termine perentorio del 21 agosto 2021.

2. Nella domanda occorre espressamente esprimere le proprie preferenze. La preferenza poteva essere analitica (indicando le istituzioni scolastiche prescelte) ovvero sintetica (indicando il Comune si intendeva esprimere disponibilità per tutte le istituzioni scolastiche site sul territorio comunale). Le sedi non espresse si intendevano rinunciate.
3. Qualora il docente risultasse destinatario di una sede indicata in domanda, l'assegnazione della sede (mediante la pubblicazione del bollettino con l'indicazione del docente individuato e della sede assegnata) comporta automaticamente l'accettazione dell'incarico.
4. Le preferenze non espresse (le sedi non espresse) si consideravano rinunciate.
5. **La rinuncia all'incarico conferito** comporta l'esclusione del docente dalle ulteriori operazioni di assegnazione di supplenze e preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Orbene, nell'espletamento delle operazioni svolte in data 05.10.2021, rettificata in data 13.10.2021, l'Ambito Territoriale di Messina ha violato le superiori regole e, **relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado**, ha assegnato le supplenze temporanee (fino alla cessazione delle lezioni) senza tener conto del punteggio attribuito e della



posizione occupata dai docenti partecipanti.

In particolare, è accaduto che la ricorrente sia stata ingiustamente superata da docenti che, sebbene avessero minor punteggio e inferiore posizione in graduatoria l'A.T. Messina ha erroneamente individuato (nel II turno di convocazioni) quali destinatari di supplenze su sedi prescelte dalla ricorrente.

Ad oggi, pertanto, la ricorrente non ha ottenuto alcun incarico per la classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), nonostante ne avesse pieno diritto, con grave nocumento dal punto di vista professionale ed economico.

Tutto ciò premesso in fatto, con il presente ricorso la ricorrente impugna in via d'urgenza le operazioni di conferimento delle supplenze per la scuola secondaria di II grado, classe di concorso ADSS Sostegno, del 05.10.2021, rettificata in data 13.10.2021 (II turno), sussistendone i presupposti di legge, per le ragioni (*fumus boni iuris*) di seguito indicate.

I Motivo

Errata individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Ingiusta ed illegittima esclusione della ricorrente

Lamenta la ricorrente di essere stata ingiustamente esclusa dal novero dei soggetti destinatari della proposta di stipula di supplenze del 5 ottobre 2021 (II° turno convocazioni del 05.10.2021),

La ricorrente, infatti, occupa la posizione 228 della I fascia della GPS della



provincia di Messina, classe di concorso ADSS, con attribuzione di 37,5 punti.

In esito alle operazioni del 5-13/10/2021 i posti disponibili per la stipula dei contratti a tempo determinato fino al termine delle attività sono state tutte assegnate, anche in sede di rettifica (v. decreto del 13.10.2021), a **docenti occupanti posizione inferiore rispetto a quella della ricorrente e tutti con attribuzione di punti 36 (si ricorda che la ricorrente concorre con 37,5 punti).**

Si precisa che le supplenze assegnate riguardano posti liberi di istituzioni scolastiche site nei Comuni prescelti dalla ricorrente in domanda.

Si tratta, in particolare, tenendo conto anche del provvedimento di rettifica del 13.10.2021, delle seguenti operazioni:

	SEDE DISPONIBILE	TIPOLOGIA DI POSTO	DOCENTE INDIVIDUATO
1	ITT-LSSA COPERNICO Barcellona P.G.	Fino al termine delle attività didattiche	Prof. Salvini Stefania (punti 36, posizione 262)
2	ITET "E. FERMI ECONOMICO E TECNOLOGICO Barcellona P.G.	Fino al termine delle attività didattiche	Prof. Amato Alessandro, punti 36, posizione 266
3	I.S. FERRARI Barcellona P.G.	Spezzone 9 ore	Prof.ssa Pino Domenica, punti 36, posizione 265
4	I.T. LEONARDO DA VINCI ECONOMICO E TECNOLOGICO	Spezzone 9 ore	Prof.ssa Spina Paola, punti 36, posizione 255
5	IIS BORGHESE – FARANDA Patti	Fino al termine delle attività didattiche	Prof.ssa Licandro Maria Nazarena (punti 36, posizione 258)
6	I.T.C. MERENDINO Capo D'Orlando	Spezzone 9 ore	Prof.ssa Spina Paola, punti 36, posizione 255)

È evidente che, alla luce di quanto sopra dedotto e rilevato, una delle superiori supplenze doveva essere assegnata, senza ombra di dubbio, alla Prof.ssa Gualtieri.



I Motivo bis

Erronea interpretazione da parte dell'A.T. Messina dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e della circolare esplicativa prot. n. 25089 del 06.08.2021

L'errore commesso è dovuto al fatto che l'A.T. Messina ha erroneamente interpretato e/o dato erronea applicazione all'O.M. n. 60/2020 ed alla circolare esplicativa prot. n. 25089 del 06.08.2021 (contenente "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA – Anno scolastico 2021/2022").

L'AT Messina legge ed interpreta erroneamente l'inciso della circolare

"La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto".

Secondo l'AT Messina non avendo la ricorrente espresso alcune sedi si doveva considerare rinunciataria non solo per tali sedi, ma perdeva il diritto alle assegnazioni successive (probabilmente per posti sopraggiunti) perché collega all'effetto della rinuncia alle sedi non scelte l'inciso successivo della circolare che prevede che *la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.*

L'interpretazione della circolare dell'AT Messina è errata sia sotto il profilo letterale che teleologico.

La circolare parla di **rinuncia all'incarico** che è cosa diversa della rinuncia alle sedi; usa un termine tecnico specifico "*incarico*" che vuol dire nel diritto scolastico conferimento di incarico di insegnamento nel caso di



specie conferimento di supplenza.

La circolare non dice *e tale rinuncia* preclude oppure *la rinuncia alla scelta delle sedi* preclude ... ma introduce un termine maschile riferito all'incarico conferito (ed incaico è termine tecnico del diritto scolastico).

Sotto il profilo teleologico la circolare va letta con la normativa primaria (O.M. 60/2020).

Inoltre non potrebbe essere così come da noi sostenuto perché altrimenti si creerebbe una sanzione di decadenza dalla possibilità di essere destinataria delle supplenze non prevista dall'O. M. 60/2020 che resta la normativa generale sulle supplenze annuale e non può esser neppure per il principio della gerarchia delle fonti essere violata dalla circolare esplicativa.

Infatti l'art. 14 della O.M. 60/2020 che prevede le sanzioni in materia non prevede simile decadenza, ma detta solo un'altra sanzione ossia prevede che *“la rinuncia ad una proposta di assunzione (ossia un incarico ricevuto) o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento”*.

E ricordiamo che l'O.M. 60/2020 è la normativa di riferimento richiamata dalla stessa circolare.

La ricorrente non ha rinunciato ad una proposta di assunzione o ad un incarico, né era assente alle convocazioni, ha partecipato alle convocazioni esercitando una sua facoltà di scelta delle sedi (come ogni anno).

L'A.T. Messina interpreta il combinato delle predette disposizioni addirittura come se la **mancata convocazione ad un turno di operazioni**



comporta l'impossibilità di partecipare anche alle operazioni successive, ossia ai turni successivi.

Ossia equipara la mancata convocazione (da parte dell'amministrazione scolastica) ad un turno di operazioni ad una sorta di rinuncia anche alle operazioni successive.

Ma tale "equiparazione" è illogica ed errata in diritto.

È illogica in quanto mentre la convocazione è un atto dell'amministrazione scolastica (che, con la c.d. convocazione, individua i destinatari della stipula dei contratti a tempo determinato, in considerazione dei posti disponibili, del punteggio posseduto e della posizione in graduatoria occupato), la rinuncia è un atto del docente.

È inoltre decisamente errata in diritto poiché, secondo le predette disposizioni, è **l'assenza alla convocazione (del docente convocato), non la mancata convocazione (da parte dell'amministrazione), a determinare, similmente a quanto previsto per la rinuncia ad una proposta di assunzione, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l'anno scolastico in corso e per il medesimo insegnamento.**

La ricorrente, con riferimento al I turno di operazioni, non ha ricevuto alcuna convocazione né, tantomeno, ha rinunciato ad alcun incarico attribuitole.

La ricorrente doveva quindi esser considerata destinataria di incarico al II turno di convocazioni per le sedi dalla stessa indicata con il suo punteggio.

Pertanto il principio generale del diritto scolastico ossia quello del punteggio e della graduatoria viene travalicato da una aberrante lettura



della circolare.

Periculum in mora

Sussiste il periculum in mora.

Le supplenze conferite dall'A.T. Messina sono supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica relativa all'a.s. 2021/2022.

Il danno è imminente e non risarcibile per equivalente.

È evidente, infatti, che, nel tempo occorrente per lo svolgimento di un ricorso ordinario, il diritto reclamato dalla ricorrente, ossia il conferimento della supplenza per l'anno scolastico in corso, subirebbe un danno non ristorabile.

Non si tratta, infatti, di un danno meramente economico (ossia le mancate retribuzioni) ma, soprattutto, di un ***danno professionale e di punteggio***.

Il servizio espletato, infatti, vale anche, e soprattutto, ai fini dell'attribuzione del punteggio e dello scorrimento in graduatoria.

Il danno cagionato dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, pertanto, avrebbe conseguenze negative "a cascata" anche nei successivi anni scolastici sia in relazione al conferimento delle supplenze sia con riferimento alla legittima aspettativa della ricorrente di essere assunta in ruolo.

Assenza di litisconsorzio necessario

La ricorrente lamenta la violazione della specifica normativa del settore scolastico e si duole della mancata attribuzione di un posto che doveva esserle assegnato.

Stando così le cose, deve escludersi, a parere dello scrivente, l'integrazione del contraddittorio in favore dei docenti individuati in ricorso quali



destinatari di contratti a tempo determinato.

In subordine, ove ritenuto opportuno, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell'A.T. Messina ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra difesa ed azione, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

Chiede

che l'On.le Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria della stipula di un contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022, fino al termine dell'attività didattica e/o termine anno scolastico e/o sino al 30/06/2020 fra quelli attribuiti nel II turno di convocazioni (decreto AT Messina del 05.10.2021 rettificato il 13.10.2021) su un posto di sostegno della scuola secondaria di II grado in provincia di Messina, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione e considerando il suo punteggio;
2. Ordinare all'A.T. Messina e/o all'amministrazione scolastica ritenuta competente, l'adozione del conseguente provvedimento di attribuzione del posto alla stessa dovuto secondo il suo punteggio di graduatoria.
3. Ove ritenuto opportuno, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai docenti controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell'A.T.



Messina ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

4. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato. C.U. dovuto € 259,00.

Si allega:

1. Graduatorie GPS provincia di Messina – ADSS scuola secondaria di II grado
2. Domanda nomina supplenze della ricorrente
3. I° Bollettino supplenze a.s. 2021/2022 del 03.09.2021
4. II° Bollettino supplenze a.s. 2021/2022 del 05.10.2021
5. Rettifica supplenze (del II° bollettino) a.s. 2021/2022 del 13.10.2021
6. Ricorso – reclamo 8-12.10.2021
7. O.M. n. 60/2020
8. Circolare prot. n. 25089/2021

Barcellona P.G. 27.10.2021

Avv. Biagio Parmaliana

